

IV. Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 19 cpv. 1 lett. f^{bis} ^{fbis} Il segnale «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e rimorchi a un asse» (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi a un asse. Il peso indicato su una tavola complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnale, sono esclusi dal divieto.	Art. 19 cpv. 1 lett. f^{bis} ^{fbis} Il segnale „Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale“ (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale. Il peso indicato su una tavola complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnale, sono esclusi dal divieto.
Spiegazioni: Il termine „rimorchi a un asse“ dovrebbe essere sostituito da „rimorchi ad asse centrale“ conformemente alla terminologia dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 67 cpv. 1 lett. h ¹ Per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni dati: h. dai membri di servizi della circolazione privati impiegati nell’ambito di manifestazioni, quando portano i segni distintivi della loro funzione.	Art. 67 cpv. 1 lett. h ¹ Per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni dati: h. dai membri dei servizi della circolazione privati quando portano i segni distintivi della loro funzione.
Spiegazioni: Osservazione: il testo della colonna sinistra è in vigore soltanto dal 1.3.2006. Da molti anni viene presentato un numero sempre crescente di interventi in base ai quali dovrebbe essere ammesso più estesamente l’accompagnamento di trasporti da parte di privati. Non è però stato attuato un disciplinamento unitario per trasporti speciali a causa dei controversi punti di vista dei Cantoni. Con la proposta di revisione attuale dovrebbe essere data ai Cantoni la facoltà di autorizzare i privati ad accompagnare i trasporti speciali almeno sul loro territorio cantonale, se i segni/le istruzioni dei privati autorizzati sono dichiarati obbligatori. Pertanto ciascun Cantone può decidere se vuole accettare questa possibilità. I Cantoni sono competenti per la determinazione delle condizioni quadro di un trasferimento degli incarichi a privati. Dovrebbero essere fissati in direttive intercantionali criteri unitari per tutta la Svizzera.	